

Principali chiarimenti forniti in occasione del Seminario ISPRA sul MUD (Roma, 3 aprile 2014)

Riportiamo qui di seguito alcune indicazioni su determinati casi particolari (cfr Ultima pag. dell'Appendice inviata in allegato alla nostra circ. n. 042 del 24 marzo scorso), alla luce dei chiarimenti che è stato possibile ottenere, nel seminario che l'Ispra ha tenuto il 3 aprile a Roma.

1) Nel “modulo RE”, nella specifica delle attività, è stata **tolta, rispetto alla precedente versione, la voce “demolizioni, costruzioni, scavi”**, **aggiunta la voce “assistenza sanitaria”** e **modificata la voce “attività di bonifica” in “attività di bonifica amianto”** pertanto non è più possibile dichiarare i rifiuti derivanti da cantieri di bonifica (diversi da quelli disciplinati ai sensi dell'art. 240 del Dlgs. 152/06) ed i rifiuti pericolosi da costruzioni, demolizioni e scavi.

Parliamo, a titolo esemplificativo di:

- attività di bonifica effettuate periodicamente, come lo spurgo periodico di piezometri o di durata limitata nel tempo dovute a sversamenti accidentali (anche poche ore).
- rifiuti pericolosi derivanti da piccoli cantieri di durata limitata (anche poche ore);

Dal momento che non è stato possibile ricevere indicazioni sufficientemente chiare e univoche in merito, l'azienda potrà valutare caso per caso in presenza di ogni sito/cantiere (anche della durata di poche ore) che non è stato individuato come unità locale (e per il quale quindi non è presente un registro), la possibilità di:

- utilizzare il “Modulo RE”, barrando la casella “manutenzione” ed indicando in tale modulo, i rifiuti da costruzione demolizione e scavo o i rifiuti di bonifica prodotti o gestiti per ciascun comune. Si segnala che questa ipotesi è stata suggerita da Ispra nel corso del seminario del 3 aprile.
- indicare direttamente la quantità di rifiuto in oggetto nella scheda RIF nel campo “origine del rifiuto”, come “rifiuto prodotto nell'unità locale”. In questo secondo caso, l'informazione sul luogo di produzione del rifiuto sarà rinvenibile nel registro di carico e scarico dell'unità locale di riferimento dove, nel campo annotazioni, potrà anche essere inserito il riferimento al numero di formulario utilizzato per il trasporto del rifiuto nell'unità locale.

2) E' stato introdotto l'obbligo di comunicare nella scheda anagrafica SA-AUT, per gli **impianti di incenerimento e co-incenerimento**, la capacità autorizzata suddivisa per rifiuti pericolosi e non pericolosi. Per tutte quelle imprese, per le quali l'Autorità non ha rilasciato un'autorizzazione suddivisa per le due tipologie di rifiuti e l'azienda non sia comunque in grado di fornire il dato richiesto, l'Ispra ha chiarito che lo stesso può non essere inserito, dal momento che il software messo a disposizione da Ecocerved consente comunque di completare la dichiarazione senza inserire il dato in parola (campo non obbligatorio).

3) Con riferimento all'introduzione della **Scheda Materiali Secondari** si rileva che essa non consente di differenziare gli End of Waste, se non per le tipologie espressamente elencate nelle schede e per una tipologia aggiuntiva.

Qualora l'azienda avesse ottenuto più tipologie di “materiali secondari” che non sono espressamente indicati nell'elenco della scheda, per questi, dal momento che non sarà possibile comunicare separatamente le singole quantità, l'Ispra ha chiarito che questi andranno cumulati e inseriti nella casella “Altro”. A tale riguardo si fa altresì presente che le istruzioni contenute nel DPCM 12 dicembre 2013 dispongono che bisogna comunicare le “quantità di “end of waste e/o materiali secondari ai sensi dell'art. 184-ter del D.lgs. 152/2006 prodotte nell'anno di riferimento. Sono compresi anche le materie prime e i prodotti ottenuti di cui ai decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio in data 5 febbraio 1998, 12 giugno 2002, n. 161, e 17 novembre 2005, n. 269”.